



Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 7-00009

Atto n. 7-00009 (in 10ª Commissione)

Pubblicato il 21 dicembre 2023, nella seduta n. 140

ZAFFINI, GUIDI, MAGNI, MAZZELLA, MURELLI, SBROLLINI, SILVESTRO, SPAGNOLLI, ZAMPA, ZULLO

La 10ª Commissione permanente,

considerate le numerose criticità connesse alla realizzazione del programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, più volte poste in evidenza dalla Corte dei conti, da ultimo anche nel rapporto 2023 sul coordinamento della finanza pubblica, e che comportano un pesante differimento nell'utilizzo di buona parte delle risorse stanziare in un ambito strategico quale il Servizio sanitario nazionale;

sottolineata la farraginosità e la lunghezza dell'*iter* relativo alla definizione e all'attuazione degli accordi di programma funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al citato articolo 20, che spesso determinano maggiori costi o l'emergere di nuovi e diversi fabbisogni, con la conseguente necessità di rimodulare o revocare interventi già approvati;

tenuto conto dell'attuale situazione critica in cui versano diverse strutture del patrimonio sanitario pubblico;

richiamati gli aspetti problematici emersi nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della missione 6 del PNRR, in relazione alla quale è in corso di predisposizione il documento conclusivo,

impegna il Governo, tenuto conto anche di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2024:

1) a promuovere, attraverso il Ministero della salute, coadiuvato da AGENAS, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un piano straordinario e urgente per la messa in sicurezza del patrimonio sanitario pubblico, con specifico riferimento alle vigenti norme in materia di sicurezza antisismica (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 e decreto ministeriale 17 gennaio 2018) e antincendio (decreto ministeriale 19 marzo 2015, decreto ministeriale 20 febbraio 2020 e articolo 2, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023), destinato anche a superare le criticità procedurali e attuative connesse all'utilizzo delle risorse dell'edilizia sanitaria;

2) a mettere a disposizione delle Regioni e delle Province autonome le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano: 1) quote inutilizzate delle risorse di cui al citato articolo 20; 2) risorse a disposizione dell'INAIL; 3) allo scopo di rafforzare la capacità progettuale e amministrativa delle Regioni del Mezzogiorno e per specifiche finalizzazioni, risorse del fondo per la coesione;

3) a far sì che il piano si ispiri al "metodo PNRR" e stabilisca:

a) la scadenza (auspicabilmente 30 marzo 2024) entro la quale ciascuna Regione, nel quadro della propria programmazione, è tenuta ad effettuare la ricognizione dei fabbisogni in materia di messa in sicurezza delle strutture sanitarie con identificazione della complessità dell'intervento e delle relative priorità, da articolare su tre livelli;

b) la scadenza per la successiva firma degli accordi di programma, entro 30-60-90 giorni dal completamento della ricognizione dei fabbisogni, a seconda del grado di complessità, che ciascuna Regione dovrebbe poter concludere separatamente, accorpando eventualmente gli interventi.

Negli accordi di programma, gli interventi andranno identificati e localizzati e dovranno essere corredati da un progetto di massima, con segnalazione di eventuali problematiche autorizzatorie e realizzative;

c) il termine per la successiva presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, comprensivo dei progetti esecutivi per ciascun intervento, pronti per essere messi a gara;

d) la scadenza per l'aggiudicazione dei progetti e per il loro completamento;

4) a promuovere un monitoraggio periodico dell'attuazione del piano, con scadenza almeno semestrale, supportando, ove necessario, anche attraverso AGENAS, le Regioni e le Province autonome nella predisposizione dei documenti di programmazione e della documentazione necessaria, nonché nella fase progettuale ed esecutiva;

5) inoltre, in prossimità di ognuna delle scadenze individuate, a informare il Parlamento sullo stato di attuazione del piano, nonché sulle difficoltà eventualmente emerse nel rispetto delle

azioni e dei tempi previsti dal piano stesso.
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti. Continuando la navigazione se ne accetta l'utilizzo. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di disattivazione dei cookie si veda l'informativa estesa. **Chiudi**